



---

***Circolare Bilancio e Revisione novembre 2014***

***Bilancio d'esercizio***

**Deposito telematico dei bilanci - Attuazione del Modello internazionale XBRL**

È stata pubblicata, sul sito Internet dell'Agenzia per l'Italia Digitale ([www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)), la nuova tassonomia XBRL, che entrerà in vigore per il deposito dei bilanci d'esercizio chiusi a partire dal 31.12.2014. La nuova tassonomia integrata (versione 2014-11-11) consente di rappresentare in formato XBRL l'intero bilancio d'esercizio, comprensivo anche della Nota integrativa.

art. 5 DPCM 10.12.2008 (G.U. 31.12.2008 n. 304); art. 37 DL 4.7.2006 n. 223 (G.U. 4.7.2006 n. 153); Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2014 - "Disponibile da ieri la nuova tassonomia XBRL" - Redazione; Il Quotidiano del Commercialista del 31.10.2014 - "Dal 2015 l'intero bilancio va in formato XBRL" - Latorraca; Il Quotidiano del Commercialista del 14.11.2014 - "Nuova tassonomia XBRL limitata al bilancio individuale" - Latorraca

***Collegio Sindacale***

**Inosservanza degli obblighi di vigilanza - Profili di responsabilità civile e penale**

La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.6.2014 n. 13517, ha precisato che, ai fini della configurabilità della violazione del dovere di vigilanza imposta ai sindaci, non è necessaria l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito in alcun modo di fronte a fatti di dubbia legittimità, non ponendo in essere quanto necessario per assolvere l'incarico, con diligenza, correttezza e buona fede, segnalando all'assemblea le irregolarità riscontrate o attivandosi ex art. 2409 c.c. (cfr. Cass. n. 24362/2013).

artt. 2403, 2407 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); art. 40 RD 19.10.1930 n. 1398 (S.O. n. G.U. 26.10.1930 n. 251); Cass. pen. 18.6.2014 n. 26399; Cass. 13.6.2014 n. 13517; Cass. 29.10.2013 n. 24362; Il Sole - 24 Ore del 19.11.2014, p. 47 - "Irregolarità valutate secondo l'entità dell'impresa vigilata" - Acerno; Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2014 - "Responsabilità dei sindaci limitata per distrazioni e omessi versamenti" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2014 - "Ai sindaci anche il controllo dei bilanci approvati prima della loro nomina" - Meoli

***Principi contabili nazionali***

**OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Il nuovo principio contabile OIC 9 prevede un approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per le società che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti limiti:

- numero medio di dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;



- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 9/2014; Il Sole - 24 Ore del 28.11.2014, p. 50 - "Pmi, svalutazioni semplificate" - Miele; Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2014 - "Con l'OIC 9, applicazione delle svalutazioni semplificata per le PMI" - Bava - Devalle

### **OIC 12 - Contributi in conto esercizio - Trattamento contabile**

Il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio si desume dal nuovo OIC 12. La classificazione in bilancio differisce a seconda della natura del ricavo o del costo che sono destinati ad integrare o ridurre.

art. 2425 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 12/2014; Documento OIC n. 13/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 3.11.2014 - "Per i contributi in conto esercizio rileva il decreto di liquidazione" - Latorraca

### **OIC 17 - Metodo del patrimonio netto - Novità**

Coerentemente con la logica propria del metodo del patrimonio netto il nuovo OIC 17 precisa che lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della partecipante e, quindi, le operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite realizzati con terzi.

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 17/2014; Scheda n. 1100.01 in Agg. 10/2014 - Latorraca; Italia Oggi del 3.11.2014, p. 21 - "Scelta possibile tra patrimonio netto o costo nella valutazione" - Villa - Cornaggia; Italia Oggi del 3.11.2014, p. 22 - "Partecipante, regole in chiaro" - Villa - Cornaggia

### **OIC 19 - Finanziamenti soci - Classificazione in bilancio**

Il nuovo OIC 19 precisa che, nella voce "D.3 - Debiti verso soci per finanziamenti", devono essere classificati i prestiti, fruttiferi o infruttiferi, che i soci effettuano nei confronti della società. In caso, di debiti di fornitura originatisi da acquisti da società del gruppo, tali debiti devono essere iscritti, a seconda della natura della controparte, nelle voci "D.9 - Debiti verso imprese controllate", "D.10 - Debiti verso imprese collegate" o "D.11 - Debiti verso controllanti" (OIC 19, § 17). Nella voce D.11 devono essere classificati anche i debiti verso controllanti che controllano la società indirettamente, tramite loro controllate intermedie. I debiti verso imprese soggette a comune controllo, ovvero le cosiddette imprese sorelle, diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti, devono, invece, essere iscritti nella voce "D.14 - Altri debiti", con separata evidenza se di importo rilevante.

art. 2424 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 19/2014; Documento OIC n. 28/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2014 - "I nuovi OIC "aiutano" la classificazione in bilancio dei finanziamenti soci" - Bava - Devalle



### OIC 25 - Modalità di rilevazione delle imposte differite

La nuova versione del documento OIC 25 si occupa anche della rilevazione della fiscalità differita su operazioni che non hanno effetto sul Conto economico, distinguendo tra:

- *Operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto*: le imposte differite sono contabilizzate inizialmente nel Fondo imposte differite tramite riduzione della riserva di rivalutazione. Negli esercizi successivi le imposte sono riversate nella voce 22 del Conto economico relativa alle imposte.

- *Operazioni che non hanno interessato direttamente il patrimonio netto* (quali fusioni per incorporazione in assenza di avanzo di con cambio): le imposte differite sono calcolate sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività, in sede di allocazione della differenza di fusione, nei limiti del valore corrente delle attività. Pertanto, il valore contabile delle attività sulle quali è imputato il disavanzo è ulteriormente incrementato delle imposte differite e come contropartita viene contabilizzato il Fondo imposte.

Documento OIC n. 25/2014; Scheda n. 1100.01 in Agg. 10/2014 - Latorraca; Il Sole - 24 Ore del 23.11.2014, p. 17 - "Doppio canale per le imposte differite passive" - Roscini Vitali; Il Quotidiano del Commercialista del 6.8.2014 - "L'OIC aggiorna altri 16 principi contabili" - Latorraca

### Revisione legale

#### Procedura di circolarizzazione - Richiesta di informazioni ai legali

Le lettere di circolarizzazione inviate ai legali hanno l'obiettivo di accertare la presenza di eventuali passività potenziali a carico dell'azienda, al fine di consentire al revisore di poter concludere sull'adeguatezza dei fondi rischi appostati in bilancio. Per poter essere in grado di individuare tutti i legali da circolarizzare, il professionista richiede alla società di fornirgli un elenco delle controversie in corso, con l'indicazione dei legali incaricati. Un'ulteriore fonte è rappresentata dal dettaglio del conto "spese legali" e dalle relative fatture.

Principio di revisione CNDCEC n. 505; Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2014 - "Dalle lettere ai legali utili informazioni per la revisione del fondo rischi" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 15.2.2014 - "Procedure alternative nei casi di mancata risposta alla circolarizzazione" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2013 - "Al via la procedura di circolarizzazione" - De Rosa

#### Ispezione delle attività materiali e osservazione - Modalità

Il principio di revisione CNDCEC 500 prevede, tra le procedure da svolgere per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati:

- l'ispezione delle attività materiali, quali le rimanenze finali, che si concretizza nella verifica fisica dei beni;

- l'osservazione, che consiste, invece, "nella verifica diretta di un processo o di una procedura durante il suo svolgimento da parte di altri soggetti".

Con specifico riferimento alle rimanenze di magazzino, il principio di revisione CNDCEC 501 stabilisce che, qualora le stesse siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore deve ottenere elementi probativi sufficienti circa la loro esistenza e la loro condizione. L'acquisizione di tali elementi avviene tramite:



## PRECISA REVISIONE

- la presenza alla conta fisica delle rimanenze;
- la valutazione delle istruzioni inventariali della società e delle procedure predisposte della direzione per la rilevazione ed il controllo dei risultati della conta fisica;
- lo svolgimento di conte di verifica delle giacenze.

Principio di revisione CNDCEC n. 500; Principio di revisione CNDCEC n. 501; Il Quotidiano del Commercialista del 7.11.2014 - "La revisione del magazzino inizia con l'esame delle istruzioni inventariali" - De Rosa

### **Verifiche inventariali - Rimanenze di magazzino presso terzi**

Con particolare riferimento alle merci di terzi presso l'azienda, il revisore deve controllare che le stesse siano identificate o identificabili sia fisicamente che contabilmente in modo da agevolare la loro esclusione dal computo delle rimanenze finali da esporre nel bilancio della società.

Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2014 - "Per le rimanenze di magazzino presso terzi, revisione con procedure ad hoc" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 7.11.2014 - "La revisione del magazzino inizia con l'esame delle istruzioni inventariali" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 9.12.2013 - "Osservazione diretta delle rimanenze in sede di inventario fisico" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2014 - "L'analisi dell'obsolescenza inizia con l'inventario fisico" - De Rosa

#### **Precisa Revisione srl**

Via Mazzini, 7 - 33100 Udine  
Tel. 0432 503297 - Fax 0432 503297  
e-mail: [info@precisarevisione.it](mailto:info@precisarevisione.it)  
[pec@pec.precisarevisione.it](mailto:pec@pec.precisarevisione.it)

C.F. e P.IVA 01548240306  
Registro Imprese di Udine nr. 01548240306  
Capitale Sociale 21.000,00 Euro I.V.